



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO

VAL D'AGRI LAGONEGRESE

REGOLAMENTO

RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
LUDICO-SPORTIVE NELLE ACQUE DELL'INVASO DEL PERTUSILLO
(Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38/2015)

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

1.1 l'utilizzo del bacino artificiale denominato "Pietra del Pertusillo" e delle sue pertinenze, al fine di garantire la salvaguardia dell'ecosistema lacustre e dell'ambiente naturale, e di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo, in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

1.2 La navigazione negli specchi d'acqua del lago.

Art. 2

Manifestazioni di tipo ludico-sportive

2.1 Per manifestazioni di tipo ludico-sportive si intende un'attività avente carattere sia locale che nazionale, di uno o più giorni, svolta da una pluralità di persone e predisposta da un soggetto che abbia la titolarità dell'organizzazione e la responsabilità della effettuazione della manifestazione e che richieda l'uso di attrezzature o mezzi, l'allestimento di servizi di supporto o funzionali all'attività.

2.2 Lo svolgimento delle attività ludico-sportive è subordinato al preventivo rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.

2.3. Alla richiesta di nulla osta devono essere allegati:

a) i prescritti provvedimenti autorizzatori rilasciati dagli enti competenti ai sensi della normativa vigente;

b) una dichiarazione attestante:

1) la natura della manifestazione e la tipologia sportiva svolta;

2) il soggetto titolare dell'organizzazione e responsabile della manifestazione;

3) il numero presunto dei partecipanti alla manifestazione;

4) la quantificazione presunta del pubblico eventualmente presente durante la effettuazione manifestazione;

5) i limiti temporali di durata della manifestazione;

6) gli elementi essenziali organizzativi con riferimento all'uso di mezzi e l'impiego di personale ausiliario organizzato;



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO

VAL D'AGRI LAGONEGRESE

- 7) le forme di pubblicità e promozione della manifestazione;
- 8) lo stato di incidenza qualora richiesto dell'Ente Parco;
- 9) una cartografi in scala non inferiore ad 1: 25000 con evidenziati il percorso, la localizzazione delle eventuali strutture, ivi compresi i servizi igienici temporanei, delle aree di ristoro, emergenze e soccorso nonché delle aree riservate al pubblico.

2.4 L'Ente Parco può prescrivere, in sede di nulla osta, modifiche ai percorsi o alle modalità organizzative, cui gli organizzatori o promotori devono attenersi nonché indicare specifiche norme comportamentali al fine di salvaguardare gli ambienti naturali.

Art. 3

Obblighi e responsabilità

3.1. Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicurazione.

In ogni caso sarà prevista la prestazione di idonea polizza fideiussoria per la responsabilità civile verso terzi comprendendo tra i terzi anche il patrimonio demaniale nel caso di danno ambientale.

3.2 Il soggetto responsabile dell'organizzazione è tenuto a comunicare all'Ente Parco, entro un mese dalla conclusione della manifestazione ludico-sportiva autorizzata, il numero dei partecipanti, l'esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi, occorsi o lamentati, onde fornire altri elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.

3.3 I danni e le alterazioni dello stato dei luoghi, della flora e della fauna lungo il percorso interessato dalla manifestazione e riferibili alla svolgimento della manifestazione stessa nonché l'abbandono di rifiuti che non vengono rimossi al termine della manifestazione, sono addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponde ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Navigazione

4.1 La navigazione dell'invaso del Pertusillo è consentita, per il diporto e l'attività sportiva, negli specchi d'acqua individuati nell'apposita cartografia.

4.2 La navigazione potrà essere svolta, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, dal codice della navigazione, dai relativi regolamenti di esecuzione e dalle altre leggi speciali, mediante l'uso di natanti da diporto a remi e/o a vela avente le caratteristiche e con le modalità indicate nell'art. 27 del predetto D.lgs. n. 171/2005.

4.3 La navigazione è consentita esclusivamente, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate dagli organi competenti, dall'alba al tramonto e con condizioni meteorologiche favorevoli.

4.4 Nei mesi estivi la navigazione è consentita dall'alba ad un'ora dopo il tramonto.



VAL D'AGRI LAGONEGRESE

4.5 E' assolutamente vietato navigare su tutto lo specchio d'acqua con natanti a motore, salvo nei seguenti casi:

- a) natanti con motore elettrico e/o a combustione appartenenti all'E.i.p.l.i., alla Provincia, ai corpi di Pubblica Sicurezza, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, ai servizi di pronto soccorso, di pubblica utilità e di salvataggio;
- b) unità da diporto appartenenti all'Ente Parco dotate di un sistema propulsivo e di generazione dell'energia elettrica di bordo;
- c) natanti con motore elettrico adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giurie durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate dagli Enti competenti.

4.6 Nel corso delle operazioni di prelievo delle acque da parte degli aeromobili della Protezione Civile è severamente vietata la navigazione e lo stazionamento delle imbarcazioni nella fascia lacuale appositamente dedicata.

4.7 In presenza di idonei sistemi di allerta, le operazioni di prelievo delle acque saranno segnalate mediante avvisatori acustici e visivi appositamente predisposti.

4.8 Dall'attivazione delle segnalazioni acustiche e visive e per tutta la durata del loro funzionamento, le imbarcazioni presenti in tali aree dovranno spostarsi, con immediatezza, fuori dalla fascia lacuale dedicata agli aeromobili della Protezione Civile, ovvero, attraccare alle sponde più vicine.

4.9 E' vietata tassativamente la navigazione con qualsiasi tipo di unità nella zona delimitata da boe galleggianti e cavo tarozzato nonché nelle zone di sicurezza stabilite dall'E.I.P.L.I. anch'esse segnalate da boe.

4.10 E' vietata la navigazione ove esistono delle zone a canneto e di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente segnalate.

4.11 Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo con idrovolanti e con altro tipo di aeromobile nonché il prelievo e lo scarico di acqua nel lago con aeromobile se non per scopi di antincendio.

4.12 E' vietato praticare la balneazione su tutto lo specchio lacustre.

4.13 I conduttori delle imbarcazioni dovranno osservare tutte le norme di sicurezza previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale nonché, prima della messa in acqua dell'imbarcazione, visionare e prendere conoscenza delle zone interdette alla navigazione.

4.14 Ulteriori limitazioni alla navigazione potranno essere disposte per particolari e contingenti necessità di tutela della fauna nonché per l'applicazione di specifiche misure di conservazione del sito.

Art. 5

Segnaletica della via navigabile

5.1 I segnali della via navigabile possono essere illuminati, i pannelli e le bandiere devono essere dimensionati in modo che la lunghezza del lato più piccolo sia almeno di 60 cm e quando la parte



VAL D'AGRI LAGONEGRESE

posteriore di un pannello non mostra un segnale deve essere dipinta di colore bianco.

5.2 I segnali costituiti da corpi galleggianti sferici devono avere un diametro di almeno 40 cm mentre quelli di forma conica un diametro di alla base di almeno 60 cm.

5.3 I segnali cilindrici fissi o posati su un corpo galleggiante devono avere un diametro di almeno 30 cm. e quelli a forma di cono un diametro alla base di almeno 45 cm.

Art. 6

Titoli, abilitazioni, assicurazioni e fidejussioni per la navigazione

6.1 I conducenti delle unità da diporto devono possedere i titoli e le abilitazioni previste dalla legislazione vigente per la conduzione dei natanti stessi.

6.2 I conducenti dei natanti devono, inoltre, essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose, animali e infortuni estesa anche agli occupanti i natanti ad altro titolo.

6.3 L'obbligo della polizza assicurativa di cui al comma 6.2 del presente articolo si ritiene assolto anche mediante contratti stipulati direttamente dai soggetti organizzatori di competizioni sportive nonché di attività didattiche, promozionali e formative, a copertura dei partecipanti, a qualsiasi titolo alle stesse.

Art. 7

Deroghe

Il divieto di mettere in acqua natanti dotati di motore nonché i divieti di cui al precedente art. 6 non trovano applicazione per i natanti utilizzati da o per conto di Enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza, di salvataggio, di assistenza e di altri compiti e servizi di pubblica utilità.

Art. 8

Scarico rifiuti

Su tutto l'invaso, sulle sponde e sul pontile è vietato svuotare e riversare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere.

Art. 9

Utilizzo spazi pubblici

9.1 E' vietato occupare, senza la preventiva autorizzazione, con manufatti, pontili, recinzioni e con ogni altro tipo di opere o strutture fisse, le rive, le sponde la superficie acquosa del lago e le aree pertinenziali.

9.2 E' consentito, per contro, l'installazione di strutture amovibili e semi amovibili strettamente funzionali all'esercizio dell'attività ludico-sportiva previa valutazione di compatibilità da parte dell'Ente Parco.

9.3 E' vietato asportare e danneggiare la vegetazione esistente, effettuare nuovi impianti di specie



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO

VAL D'AGRI LAGONEGRESE

arborea, arbustiva, erbacea.

9.4 E' vietato l'accesso sulle sponde del lago non presidiate. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nelle aree demaniali; l'uso di griglie e barbecue è vietato su tutta l'area demaniale salvo l'uso di manufatti appositamente autorizzati e realizzati in aree idonee al pic-nic.

9.5 Nelle aree demaniali, compresa la sede stradale, è vietata qualsiasi forma di campeggio o attendamento

9.6 Nello specchio d'acqua è vietato ormeggiare unità di navigazione di qualsiasi tipo, salvo negli appositi spazi.

9.7 E' vietato abbandonare natanti e relitti nello specchio d'acqua e nelle aree pertinenziali al lago.

9.8 Nel tratto delle strade e/o percorsi peri lacuali, delimitati da apposite segnalazioni, cartelli monitori e da barriere di sbarramento, è vietato il transito di veicoli motorizzati, fatta eccezione per i veicoli dell'ente gestore e degli enti pubblici o di appaltatori all'uopo autorizzati nonché limitatamente ai mezzi agricoli, per i proprietari de terreni confinanti per l'accesso al fondo di proprietà. Tali mezzi dovranno rispettare il limite di velocità dei 30 km orari. La deroga riguarda anche il transito in bicicletta e a cavallo.

9.10 E' vietato asportare, manomettere, modificare, spostare:

- a) le boe di segnalazione;
- b) i cartelli segnaletici e monitori sullo specchio d'acqua e sulla terra ferma;
- c) i dispositivi di illuminazione.

Art. 10

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni penali e civili previste in materia dalla vigente normativa, chiunque viola i divieti e le disposizioni del presente regolamento, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 30 L. 394/1991.

Art. 11

Vigilanza

Fatti salvi i poteri degli organi di Polizia Statale, di Polizia Locale e di quelli del Corpo Forestale dello Stato, la vigilanza sul rispetto del presente regolamento è effettuata dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con il personale tecnico-scientifico dell'Ente Parco.

Art. 12

Informazione

Il presente regolamento sarà affisso presso gli albi pretori dei Comuni interessati e presso i pontili di attracco. E' fatto obbligo, per tutti coloro che intendano navigare sulle acque dell'invaso, tenere a bordo



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO

VAL D'AGRI LAGONEGRESE

dell'imbarcazione copia del presente regolamento.

Art. 13

Norme generali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamentazione si fa' riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo dell'Ente Parco.